

Istruzioni Operative N. 129_2024

Ai Produttori interessati

Ai Centri di Assistenza Agricola

E p.c.

All' Ass. Agr. e risorse naturali
VALLE D'AOSTA
Direz. Servizi di Sviluppo Agr. Loc. Grand
Carriere, 66
11020 Saint Christophe (AO)

All' Ass. Reg. Agr. **LIGURIA** Via G. D'Annunzio,
113 16121 GENOVA

Alla Regione **UMBRIA**
Dir. Reg. attività produttive Via M. Angeloni,
63
06100 PERUGIA

Alla Regione **MARCHE**
Servizio agricoltura Via Tiziano, 44
60100 ANCONA

Alla Regione **LAZIO**
Dip. Sv. Agr. Sett. 63
Via R. Raimondi Garibaldi, 7 00145 ROMA

Alla Regione **ABRUZZO**
Direzione Agricoltura Via Catullo, 17
65100 PESCARA

All' Ass. Agr. e Foreste **MOLISE**
Via N. Sauro, 1
86100 CAMPOBASSO

All' Ass. Reg. Agr. **CAMPANIA**
Sv. Attività settore primario Isola A6 Centro
direzionale
80143 NAPOLI

All' Ass. Reg. Agr. **PUGLIA**
Lungomare N. Sauro, 47
70100 BARI

- Alla Regione **BASILICATA** Agricoltura e Sviluppo Rurale Viale Vincenzo Verrastro,10 85100 Potenza
- Alla Regione **SICILIANA**
Dir. Agricoltura
Viale Regione Siciliana, 2675 90145 PALERMO
- Al **Coordinamento AGEA**
SEDE
- Al **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**
Dipartimento delle Politiche europee ed internazionali e dello Sviluppo Rurale
Segreteria Tecnica
Via XX Settembre, 20 00186 Roma
- Al **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**
Via Capitan Bavastro, 174
00154 Roma
- Al **Ministero della Salute**
Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la Nutrizione e la sicurezza degli alimenti;
Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario;
Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione;
Piazza G. Marconi, 25 00144 Roma

**Oggetto: Applicazione della Normativa Comunitaria e Nazionale in materia di Condizionalità rafforzata.
Anno 2024**

INDICE

INTRODUZIONE	5
PARTE GENERALE	6
1. Normativa di riferimento	6
1.1. Regolamentazione comunitaria	6
1.2. Recepimento normativo nazionale	7
1.3. Recepimento normativo regionale	8
2. Glossario dei principali termini di condizionalità rafforzata.	8
3. Zone (settori) di condizionalità rafforzata	12
4. Applicazione della condizionalità ai diversi beneficiari di aiuti comunitari.....	21
5. Controlli effettuati dall'Organismo pagatore AGEA	23
6. Controlli di condizionalità rafforzata delegati ai SS.VV. regionali con apposita Convenzione sottoscritta dall'Organismo pagatore AGEA e le Direzioni delle Regioni di competenza	25
7. Gestione delle segnalazioni di non conformità degli Enti competenti e degli Organi di Polizia giudiziaria	29
8. Gestione dei controlli su aziende con UTE distribuite su più O.P.	30
9. Definizione degli indici di verifica e della graduazione del livello di violazione.....	32
10. Meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni	33
11. Controlli e partecipazione al procedimento amministrativo ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i	34
11.1 Comunicazione delle non conformità accertate dai Servizi veterinari regionali.....	34
11.2 Comunicazioni relative delle non conformità accertate da Enti competenti (diversi dai Servizi veterinari regionali) e da Organi di Polizia giudiziaria	35
12. Comunicazione ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. degli esiti non conformi di condizionalità rafforzata e determinazione delle riduzioni agli aiuti richiesti	36
13. Chiusura del procedimento amministrativo	39
14. Recepimento della normativa da parte delle Regioni	42
15. Altre cause di infrazioni ai requisiti di Condizionalità rafforzata	42
16. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)	43

INTRODUZIONE

Per l'applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di *Condizionalità rafforzata*, anno 2024, l'Organismo Pagatore AGEA fa proprie le disposizioni della Circolare AGEA - Coord. prot. 65915 del 4 settembre 2024, predisposte da AGEA in qualità di Organismo di Coordinamento.

La disciplina della Condizionalità rafforzata è stata definita a livello nazionale con il Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) D.M. n. 147385 del 9 marzo 2023 (nel seguito DM 147385/2023), a cui è seguito nel 2024 un decreto di integrazione e modifica.

Lo stesso decreto all'articolo 6, in conformità all'articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv), del Regolamento (UE) 2021/2116, dispone che il decreto del MIPAAF, D.M. n. 2588, del 10 marzo 2020, recante la "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" continui ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025, ai beneficiari:

- a) dei pagamenti a superficie e a capo della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi a tali programmazioni;
- b) dei pagamenti effettuati nell'ultimo triennio ai sensi degli articoli 46 e 47 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi alla programmazione 2014-2022.

Nel 2024 una importante modifica del DM n.147385/2023 ha riguardato l'articolo 6, modificato dal DM n. 289235 del 28/06/2024 in conformità con quanto previsto dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2024/1468, che dispone la semplificazione di determinate norme della PAC, a partire dal 1° gennaio 2024 tra cui l'applicazione della condizionalità rafforzata.

La semplificazione ha quindi determinato che:

- sui beneficiari dei pagamenti della programmazione 2014-2022, e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevano contemporaneamente pagamenti nell'ambito del PSP ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115, si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità rafforzata (sia BCAA sia CGO) della programmazione 2023-2027 e si applicano le relative sanzioni previste dal Regolamento (UE) 2021/2116;
- gli agricoltori, la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola dichiarata, sono esentati sia dai controlli di cui alla condizionalità sancita all'articolo 83 del regolamento (UE) 2021/2116 che da quelli di cui agli articoli 96 e 97 del regolamento (UE) 1306/2013 e dalle relative sanzioni.

Ne consegue che il decreto del MIPAAF, D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020, recante la "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025 solo per una parte di beneficiari, nel rispetto delle disposizioni sopra definite.

In particolare, questi beneficiari sono tenuti anche al rispetto dei CGO inerenti all'Identificazione e registrazione degli animali degli allevamenti suini, bovini/bufalini e ovini/caprini e del CGO specifico di prevenzione, controllo e eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, in aggiunta ai CGO che riguardano il benessere degli animali, sicurezza alimentare e controllo delle sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β - agoniste.

Nelle presenti Istruzioni Operative, valide per le Regioni facenti capo all'Organismo Pagatore AGEA, sono quindi presenti le schede regionali con gli eventuali ulteriori impegni e le ulteriori deroghe, di condizionalità rafforzata, previste dalle Regione con propri provvedimenti normativi di recepimento del DM 147385/2023.

Come detto in premessa, per le sole Regioni che hanno recepito, ai sensi all'articolo 5 comma 1, con propri provvedimenti normativi, il DM 147385/2023 sono predisposte le schede regionali di condizionalità rafforzata, nelle quali sono riportati i soli CGO e le sole BCAA che hanno evidenziato differenze rispetto a quanto previsto a livello nazionale, sia in termini di impegni o di deroghe.

Per le Regioni che non hanno definito con propri provvedimenti la normativa di riferimento in termini di condizionalità rafforzata, per quanto attiene impegni e deroghe, è quella stabilita dal DM 147385/2023, come previsto dall'art. 5 comma 3.

In ciascuna scheda regionale, per maggiore leggibilità del testo, e per ogni CGO o BCAA presenti, sarà riportato quanto previsto a livello nazionale e quanto previsto sulla base della delibera regionale.

In ciascuna scheda regionale, nella parte iniziale, è inoltre presente il riferimento normativo del provvedimento regionale di recepimento del DM 147385/2023 e i riferimenti delle norme regionali riportate nello stesso provvedimento per ogni CGO e BCAA.

Per quanto attiene al sistema di controllo e all'applicazione del meccanismo di calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, si rimanda a quanto indicato dalla normativa nazionale relativa al meccanismo sanzionatorio dei pagamenti degli aiuti della Politica Agricola Comune e quanto predisposto nella Circolare AGEA - Coordinamento. prot. 65915 del 4 settembre 2024.

PARTE GENERALE

1. Normativa di riferimento

1.1 Regolamentazione comunitaria inerente alla Condizionalità rafforzata

La normativa unionale, relativa all'applicazione della Nuova Programmazione 2023-2027, stabilisce il nuovo quadro della condizionalità rafforzata con il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai *piani strategici* redatti dagli Stati membri nell'ambito della Politica Agricola Comune (Piani Strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga i Regolamenti (CE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.

Il Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, integra il Regolamento (UE) 2021/2115 con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale Regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

Il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il *Sistema Integrato di Gestione e*

Controllo della PAC e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità.

Relativamente alla Condizionalità “rafforzata”:

- il Regolamento (UE) n. 2021/2115, agli articoli 12, 13 e all'allegato III, stabilisce:
 - l'ambito di applicazione;
 - i beneficiari interessati;
 - le regole di condizionalità.

- il Regolamento (UE) n. 2021/2116, agli articoli 83, 84 e 85, stabilisce:
 - le basi del sistema di controllo e sanzionamento relativo alla condizionalità;
 - l'ambito della delega conferita alla Commissione (art.102).

In particolare, l'art.83, stabilisce i requisiti relativi al Sistema di controllo della condizionalità:

- elementi di base del sistema di controllo di condizionalità;
- campione minimo e modalità di selezione;
- elementi del controllo in loco;
- contenuti minimi della relazione di controllo;

Gli artt. 84 e 85 stabiliscono i requisiti relativi al Sistema di calcolo e di applicazione delle sanzioni amministrative, integrati da quanto previsto dall'art. 6 all'art. 11 del Regolamento (UE) n. 2022/1172.

1.2 Recepimento normativo nazionale

Nel rispetto del contesto normativo unionale, inerente alla Condizionalità rafforzata, il DM 147385/2023 definisce all'art.1 l'ambito di applicazione della Condizionalità rafforzata e all'art.4 le regole fissate a livello nazionale (Criteri di Gestione Obbligatorie e le Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali) come elencate all'allegato 1 dello stesso decreto ministeriale.

Il DM 147385/2023, all'articolo 5 comma 4, stabilisce che l'AGEA, in qualità Organismo di Coordinamento, definisca con circolare i termini e gli effetti procedurali di attuazione, nonché i criteri comuni di controllo e, se del caso, gli indici di verifica del rispetto degli impegni.

Con la Circolare AGEA - Coordinamento prot. 65915 del 4 settembre 2024, sono stati pertanto determinati i criteri e gli indici di cui sopra, che a livello procedurale permettono:

- a) la corretta individuazione dei Criteri di Gestione Obbligatorie e delle Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali applicabili ai beneficiari tenuti al rispetto della condizionalità;
- b) la verifica, da parte dell'autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo al beneficiario;
- c) l'acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti da parte dell'Organismo Pagatore competente o di altra Autorità competente per i controlli, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti a calcolare l'esito ed applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti.

Si sottolinea inoltre che il sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni applicabili a seguito del rilevamento di una o più inadempienze agli obblighi di condizionalità, presente nella Circolare AGEA - Coordinamento prot. 65915 del 4 settembre 2024 è coerente con quanto disciplinato dalla normativa nazionale, relativa al meccanismo sanzionatorio dei pagamenti degli aiuti della politica agricola comune.

1.3 Recepimento normativo regionale

Come già indicato, a norma dell'articolo 5 comma 1 del DM 147385/2023, le Regioni e le Province Autonome sono tenute entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del DM citato, a specificare con propri provvedimenti l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale come definiti all'art. 4 e all'allegato 1 dello stesso decreto.

Per le annualità successive, qualora intervengano modifiche ed integrazioni dell'allegato 1 del DM 147385/2023, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle medesime, le Regioni e Province Autonome specificano, con propri provvedimenti, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale ai sensi dell'art. 3 e dell'allegato 1, ove modificato.

L'articolo 5, al comma 3, specifica che in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, emanati in applicazione del comma 1, o in assenza di specifici interventi delle stesse, previsti nell'allegato 1 del DM 147385/2023, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni indicati nell'allegato 1 del DM citato.

Inoltre, il comma 2 prescrive che, al fine di armonizzare le norme regionali di condizionalità con le disposizioni del DM 147385/2023, le Regioni e le Province Autonome sono tenute a trasmettere preventivamente le bozze di lavoro al MASAF, il quale, se del caso, attiva un confronto con le Regioni e Province Autonome stesse ed, eventualmente, con AGEA coordinamento, con gli Organismi tecnici di supporto e le Amministrazioni competenti a livello regionale e nazionale.

Per quanto sopraindicato le presenti Istruzioni Operative recepiscono, per le Regioni facenti capo all'Organismo Pagatore AGEA, le delibere/determine/decreti regionali di condizionalità rafforzata approvati.

Come in precedenza evidenziato, in assenza di tali provvedimenti regionali a livello di azienda agricola saranno applicati gli impegni e le deroghe previsti nell'allegato 1 del DM 147385/2023, come definiti dalla Circolare AGEA - Coordinamento prot. 65915 del 4 settembre 2024.

I beneficiari, al fine di evitare riduzioni o esclusioni dei pagamenti dovute a non conformità riscontrate nell'ambito della condizionalità rafforzata, devono rispettare gli impegni così come individuati nella normativa unionale, nazionale e regionale di riferimento.

Le riduzioni o esclusioni saranno erogate nel rispetto di quanto previsto da DM 147385/2023 e dal D.lgs n.42 del 17 marzo 2023.

2. Glossario dei principali termini di condizionalità rafforzata

Di seguito sono definiti i principali termini relativi all'applicazione della Condizionalità rafforzata, ripresi anche dal DM 147385 e come riportati nella Circolare AGEA - Coordinamento prot. 64177/2023.

Particolare attenzione è posta alla descrizione degli elementi che caratterizzano il sistema di calcolo delle riduzioni e delle esclusioni.

- a. Organismi Pagatore AGEA:** organismo che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/2116, è incaricato di gestire e controllare le spese a valere sul Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per le regioni di propria competenza;
- b. AGEA Coordinamento:** l'Organismo di Coordinamento degli Organismi Pagatori;
- c. MASAF:** Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- d. PSP:** Piano Strategico della PAC;
- e. Agricoltore:** una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nel territorio italiano e che esercita un'attività agricola quale individuata ai sensi del paragrafo 4.1.1 del PSP;
- f. Attività agricola;** comprende le seguenti attività:

1. la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ai sensi del paragrafo 4.1.1.1 del PSP, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprese le azioni di coltivazione, anche mediante la paludicoltura, per la produzione di prodotti non inclusi nell'allegato I del TFUE, di raccolta, di mungitura, di allevamento, di pascolo e di custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. È considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche;

2. il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, da parte dell'agricoltore, di almeno una pratica culturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l'accessibilità della stessa superficie rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni culturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti ai sensi del paragrafo 4.1.1.2 del PSP;

- g. Azienda:** tutte le unità di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario di cui alla lettera h, situate all'interno del territorio nazionale;
- h. Beneficiario:** il soggetto sottoposto al regime di condizionalità ai sensi dell'articolo 83 del Regolamento (UE) 2021/2116 e ai sensi dell'art. 92 del Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- i. Cessione:** qualsiasi tipo di operazione mediante la quale la superficie agricola o l'azienda, o parte di essa, cessa di essere a disposizione del cedente;
- j. Norma:** requisito stabilito relativamente a ciascuna Buona Condizione Agronomica ed Ambientale (BCAA) sulla base dell'articolo 13 e dell'Allegato III del Regolamento (UE) 2021/2115;
- k. Criterio di Gestione Obbligatorio (CGO):** ciascun Regolamento o direttiva compresi nell'Allegato III del Regolamento (UE) 2021/2115;
- l. Condizionalità rafforzata:** l'insieme dei Criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento del terreno in Buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA), di cui al Regolamento (UE) 2021/2115;
- m. Condizionalità:** i Criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme per il mantenimento del terreno in Buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA), come disposti dal D.M. 10 marzo 2020, n. 2588;
- n. Inosservanza:** il mancato rispetto degli obblighi e i divieti derivanti dall'applicazione dei requisiti di condizionalità. Nel testo sono utilizzati anche i sinonimi: **infrazione, non conformità, violazione, inadempienza**, aventi lo stesso identico significato.
- o. «portata» di un'inosservanza:** parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
- p. «gravità» di un'inosservanza:** parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;
- q. «persistenza» o «durata» di un'inosservanza:** parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli;
- r. Sanzione amministrativa:** ai fini della Condizionalità rafforzata e della Condizionalità, la Sanzione amministrativa è una riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno, che può estendersi all'intero ammontare, comportandone l'esclusione;
- s. Impegno di ripristino:** intervento obbligatorio che il beneficiario è chiamato ad eseguire.
- t. Reiterazione (Ripetizione):** di un'inadempienza si intende l'inadempienza ad uno stesso criterio o norma accertata più di una volta in tre anni civili consecutivi, purché il beneficiario sia stato informato di

un'inadempienza anteriore e, se del caso, abbia avuto l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale precedente situazione di inadempienza;

- u. Inadempienze non intenzionali:** tutte le inadempienze ad uno o più impegni di condizionalità a cui non sia attribuito carattere di intenzionalità;
- v. Inadempienze non intenzionali gravi:** le inadempienze ad uno o più impegni di condizionalità a cui non sia attribuito carattere di intenzionalità ma che abbiano gravi conseguenze per quanto attiene al conseguimento dell'obiettivo della norma o del requisito interessati ovvero costituisca un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali;
- w. Intenzionalità:** alle infrazioni rilevate si attribuisce carattere di intenzionalità quando:
 - siano rilevate, per un determinato CGO o BCAA, come seconda reiterazione, se commessa senza giustificato motivo;
 - gli indici di verifica superino i limiti fissati per alcuni CGO o BCAA;
 - il carattere di intenzionalità sia attribuito direttamente dagli Enti di controllo specializzati, nel corso dei propri controlli;
- x. Seminativo:** terreno utilizzato per coltivazioni agricole, anche sotto copertura fissa o mobile, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno, terreno utilizzato per impegni ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115, articolo 31, articolo 70 o della norma BCAA 8 (omissis). I seminativi lasciati a riposo, non compresi nella rotazione delle colture per almeno cinque anni e non arati durante tale periodo, diventano prati permanenti e la loro riconversione a seminativo è sottoposta alle pertinenti regole di condizionalità. La definizione di seminativo comprende le superfici utilizzate per seminativi in combinazione con alberi e/o arbusti di interesse forestale per formare sistemi agroforestali;
- y. Colture permanenti:** le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, il bosco ceduo a rotazione rapida e i sistemi agroforestali;
- z. Erba o altre piante erbacee da foraggio:** tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali; sono escluse dalla definizione di erba o altre piante erbacee da foraggio le specie di leguminose coltivate in purezza come, ad esempio, l'erba medica, in quanto non si trovano tradizionalmente come unica coltura nei pascoli naturali;
- aa. Prato permanente e pascolo permanente** (congiuntamente denominati "prato permanente"): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate) e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda né arato da cinque anni o più. Comprende altre specie, arbustive o arboree, le cui fronde possono essere utilizzate per l'alimentazione animale o direttamente pascolate, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti;
- bb. Terreno a riposo:** si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi;
- cc. Superficie agricola:** include le superfici, anche in sistemi agroforestali, a seminativo, colture permanenti e prato permanente;
- dd. Obbligo:** il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto;
- ee. Obbligo pertinente:** obbligo (norma, criterio o requisito minimo) di base sul quale è costruito l'impegno virtuoso di uno schema agro-ambientale, che è assunto volontariamente dal beneficiario per ricevere il sostegno corrisposto per gli interventi di cui all'articolo 31, paragrafo 5, lettere a) e b), all'articolo 70, paragrafo 3, lettere a) e b) e all'articolo 72 del Regolamento (UE) 2021/2115 e per le misure di cui agli

articoli 28 (escluso il paragrafo 9), 29, 30, 33 e 34 (escluso il paragrafo 4) del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Tale obbligo è utilizzato come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'impegno;

ff. Anno dell'accertamento: ai fini della condizionalità rafforzata ai sensi del Regolamento (UE) n. 2022/1172, art. 6, l'anno civile nel corso del quale è stato effettuato il controllo amministrativo o il controllo in loco;

gg. Zone (settori) di condizionalità: insieme dei CGO e delle BCAA da rispettare divisi in:

- i. Clima e ambiente;
- ii. Salute pubblica, salute degli animali e delle piante;
- iii. Benessere degli animali;

hh. Applicabilità: condizione o caratteristica aziendale che rende obbligatorio per il beneficiario stessa il rispetto di un impegno di condizionalità (CGO o BCAA);

ii. Organismo di controllo specializzato: ogni competente autorità nazionale di controllo responsabile dello svolgimento del controllo e delle verifiche relative ai Regolamenti o alle direttive o alle normative cui fanno riferimento i CGO e le BCAA;

jj. Asservimento dei terreni: pratica per la quale un'azienda produttrice di effluenti zootecnici acquisisce il diritto di utilizzare i terreni di un'altra azienda per lo spandimento degli effluenti stessi, al fine di rispettare i limiti di carico azotato imposti dalla normativa;

kk. Registro dei trattamenti: modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;

ll. Potatura: Per "potatura" degli elementi vegetali, isolati o lineari, si intende l'insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, tagli e abbattimenti selettivi, ecc. ...), eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati e limitare l'ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole. Tali operazioni consentono, inoltre, l'eliminazione delle eventuali parti invecchiate o malate della pianta. Sono eseguite in periodo invernale per contenere gli effetti negativi nei confronti della fauna selvatica, ridurre i pericoli di infezione delle piante soggette ai tagli e con terreno asciutto o gelato per evitare danneggiamenti della struttura del suolo dovuto ai ripetuti passaggi di trattori e carri per il trasporto del legname;

mm. Diffida: nel caso in cui l'esito del controllo accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, si fa riferimento alla Legge 21 maggio 2021, n. 71 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare" o a altre normative nazionali o regionali di settore e al DM "Controlli SIGC" N. 410739 del 04.08.2023;

nn. Soccida: Contratto per la costituzione di un'impresa agricola a carattere associativo, in cui si attua una collaborazione economica tra chi dispone del bestiame (soccidante) e chi lo prende in consegna (soccidario), allo scopo di allevarlo e sfruttarlo, ripartendone gli utili che ne derivano. In linea con il Piano Strategico Nazionale PAC del 02/12/2022, par. 7.4.2.1, nei casi in cui il detentore ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto/pagamento e siano rilevate non conformità di condizionalità rafforzata relative alla gestione degli animali o dell'allevamento condiviso, l'esito del controllo e la eventuale sanzione corrispondente all'infrazione rilevata si applica sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida;

oo. Contratto di compartecipazione: contratto in cui due soggetti si associano per la coltivazione di una superficie. Nei casi di aziende che conducono terreni oggetto di un contratto di compartecipazione o

asservimento ed entrambe siano titolari di domande di aiuto/pagamento e l'esito del controllo comporti rilevazione di non conformità di condizionalità rafforzata relative alla gestione del terreno oggetto di compartecipazione o asservimento, tale esito si applica sia ai pagamenti del concedente che a quelli del compartecipante o utilizzatore.

3. Zone (settori), temi, Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) della condizionalità rafforzata

Il Regolamento (UE) n. 2021/2115 organizza i Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e le norme per il mantenimento del terreno in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) in “settori di condizionalità” (insieme dei CGO e delle BCAA da rispettare) quali “clima e ambiente”, “salute pubblica e salute delle piante” e “benessere degli animali” (di cui agli articoli 12, 13 e a norma dell'Allegato III del Regolamento (UE) 2021/2115), divisi a loro volta per “temi principali”.

Il beneficiario, in funzione delle condizioni applicabili all'azienda agricola e dell'attività agricola svolta, è tenuto a rispettare gli obblighi e divieti relativi ai CGO e le BCAA di seguito elencati.

ZONA (SETTORE) 1 – CLIMA E AMBIENTE

I Tema principale - Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)

- **BCAA 1** - Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende o di azienda rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5 % rispetto all'anno di riferimento;
- **BCAA 2** - Protezione di zone umide e torbiere;
- **BCAA 3** - Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante;

II Tema principale - Acqua

- **CGO 1** - Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1): articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e lettera h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati;
- **CGO 2** - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1) (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1): articoli 4 e 5;
- **BCAA 4** - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua;

III Tema principale - Suolo (protezione e qualità)

- **BCAA 5** - Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza;
- **BCAA 6** - Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili;
- **BCAA 7** - Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse; IV Tema principale - Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)

- **CGO 3** - Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7): articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4;
- **CGO 4** - Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7): articolo 6, paragrafi 1 e 2;
- **BCAA 8**
 - A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi.
 - B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio
 - C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli
- **BCAA 9** - Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000

ZONA (SETTORE) 2 – SALUTE PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

I Tema principale - Sicurezza alimentare

- **CGO 5** - Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1): articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 11, e articoli 18, 19 e 20
- **CGO 6** - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β - agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3): articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7

II Tema principale - Prodotti fitosanitari

- **CGO 7** - Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1): articolo 55, prima e seconda frase
- **CGO 8** - Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71): articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5 articolo 12 in relazione alle restrizioni all’uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/EC e della legislazione relativa a Natura 2000 articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui

ZONA (SETTORE) 3 – BENESSERE DEGLI ANIMALI

I Tema principale - Benessere degli animali

- **CGO 9** - Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7): articoli 3 e 4
- **CGO 10** Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5): articoli 3 e 4

- **CGO 11** Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23) : articolo 4

Di seguito è riportato il prospetto che riporta gli 11 CGO e le 9 BCAA, di cui agli articoli 12, 13 e a norma dell'Allegato III del Regolamento (UE) 2021/2115 e l'ambito di applicazione definito sia dalle norme unionali che dal DM 147385/2023, con l'eventuale corrispondenza alle BCAA o ai CGO come previsti dalla Programmazione 2014-2022 per la condizionalità.

Prospetto relativo ai CGO e le BCAA della condizionalità rafforzata e l'eventuale corrispondenza ai CGO e alle BCAA della programmazione 2014-2022

Settore	Tema principale	Criteri e norme		Ambito di applicazione (allegato 1 DM 147385)	Corrispondenza a BCAA/CGO della Programmazione 2014 - 2022
Clima e ambiente	Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)	BCAA 1	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende o di azienda rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5 % rispetto all'anno di riferimento;	Superfici a prato permanente (PP) art.4.3 (c) del Reg. (UE) 2021/2115, come definite art. 2 (p) e (q) del DM 147385	Non presente
		BCAA 2	Protezione di zone umide e torbiere	Superfici agricole, definite come zone umide e torbiere, ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone Ramsar)	Non presente
		BCAA 3	Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante	Superfici a seminativo art. 4.3 (a) del Regolamento (UE) 2021/2115, come definite come definite art. 2 e (q) del DM 147385	BCAA 6
	Acqua	CGO 1	Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1): per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati	art. 11, par. 3, lettera e) e lettera h)	Superfici agricole, art. 4.3 del Reg. (UE) 2021/2115 e come definite art. 2 (t) e (q) del DM 147385

Settore	Tema principale	Criteri e norme		Ambito di applicazione (allegato 1 DM 147385)	Corrispondenza a BCAA/CGO della Programmazione 2014 - 2022	
		CGO 2	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. L. 375 del 31.12.1991, pag. 1)	artt. 4 e 5	Superfici agricole, art. 4.3 del Reg. (UE) 2021/2115, ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN)	CGO 1
		BCAA 4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua		Superfici agricole, art. 4.3 del Reg. (UE) 2021/2115, come definite nel PSP	BCAA1
	Suolo (protezione e qualità)	BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza. <ul style="list-style-type: none"> - terreni a seminativo, con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie - impegno di cui alla lettera a) realizzazione di solchi acquai temporanei, e in alternativa, lavorazione secondo le curve di livello unitamente al divieto di effettuare livellamenti non autorizzati - tutti i terreni, con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di protezioni artificiali - divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15/09 e il 15/02 		impegno a): superfici a seminativo art.4.3 (a) del Reg. (UE) 2021/2115, come definite nel PSP, escluse le superfici investite con prati avvicendati o con colture che permangono per l'intera annata agraria; impegno b): superfici agricole art. 4.3 del Reg. (UE) 2021/2115, come definite nel PSP, escluse le superfici investite con prati permanenti o avvicendati e le colture erbacee che permangono	BCAA 5

Settore	Tema principale	Criteri e norme		Ambito di applicazione (allegato 1 DM 147385)	Corrispondenza a BCAA/CGO della Programmazione 2014 - 2022
				almeno per 60 giorni consecutivi di obbligo	
		BCAA 6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili	Superfici a seminativo e colture permanenti (frutteti e vigneti), art. 4.3 (a e b) del Reg. (UE) 2021/2115, come definite nel PSP. Sono esclusi i prati avvicendati o con colture che permangono per l'intera annata agraria	BCAA 4
		BCAA 7	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse	Superfici a seminativo art. 4.3 (a) del Reg. (UE) 2021/2115 come definite nel PSP, escluse le superfici investite con prati avvicendati o con colture che permangono per l'intera annata agraria, in pieno campo e senza protezioni.	Non presente

Settore	Tema principale	Criteri e norme		Ambito di applicazione (allegato 1 DM 147385)	Corrispondenza a BCAA/CGO della Programmazione 2014 - 2022	
	Biodiversità e paesaggio	CGO 3	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). 1. In ZPS: impegni decreto MATTM 2. Fuori dalle ZPS: è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 8, punto B.	art. 3 par. 1, art. 3 par. 2, lettera b), art. 4 par. 1, 2 e 4	Superfici agricole, art. 4.3 del Reg. (UE) 2021/2115. L'appartenenza alle ZPS è un fattore di rischio e di incremento dei vincoli	CGO 2
		CGO 4	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)	art. 6, par. 1 e 2	Superfici agricole, art. 4.3 del Reg. (UE) 2021/2115 ricadenti nei SIC/ZSC	CGO 3

Settore	Tema principale	Criteri e norme		Ambito di applicazione (allegato 1 DM 147385)	Corrispondenza a BCAA/CGO della Programmazione 2014 - 2022
		BCAA 8	A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi. B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.	Impegno A. Superfici a seminativo art. 4.3 (a) del Reg. (UE) 2021/2115 Impegni B. e C. Superfici agricole art. 4.3 del Reg. (UE) 2021/2115.	Non presente
		BCAA 9	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000	Superfici a prato permanente art. 4.3 (c) del Reg. (UE) 2021/2115, ricadenti nei siti Natura 2000 di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE Sono esclusi gli habitat di interesse comunitario, cod. 6 e 7 - formazioni erbose naturali e seminaturali, torbiere, paludi basse – all.1 della Dir. 92/43/CEE, tutelati da specifiche misure di conservazione	Non presente

Settore	Tema principale	Criteri e norme			Ambito di applicazione (allegato 1 DM 147385)	Corrispondenza a BCAA/CGO della Programmazione 2014 - 2022
Salute pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1)	artt. 14 e 15, art.17, par. 1 (3) e artt. 18, 19 e 20	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità	CGO 4
		CGO 6	Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β - agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)	art. 3, lett. a), b), d) e e), e art. 4, 5 e 7	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che dispongono di un allevamento	CGO 5
	Prodotti fitosanitari	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE	art. 55, prima e seconda frase	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità	CGO 10 (per alcuni impegni)
	CGO 8	Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71)	-art. 5, par. 2, e art. 8, par. da 1 a 5; -art. 12 per le restrizioni in zone protette	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità	CGO 10 (per alcuni impegni)	

Settore	Tema principale	Criteri e norme			Ambito di applicazione (allegato 1 DM 147385)	Corrispondenza a BCAA/CGO della Programmazione 2014 - 2022
				definite in base alla Dir 2000/60 sulle acque e alla legislazione di Natura 2000; -art. 13, parr. 1 e 3, su manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei residui		
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 9	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)	artt. 3 e 4	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità con allevamenti bovini/bufalini.	CGO 11
		CGO 10	Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)	artt. 3 e 4	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità con allevamenti suinicoli	CGO 12
		CGO 11	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali	art. 4	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità con allevamenti con	CGO 13

Settore	Tema principale	Criteri e norme			Ambito di applicazione (allegato 1 DM 147385)	Corrispondenza a BCAA/CGO della Programmazione 2014 - 2022
			negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23)		allevamenti zootecnici	

4. Applicazione della Condizionalità rafforzata ai diversi beneficiari di aiuti comunitari

È soggetta al regime di condizionalità rafforzata l'azienda agricola beneficiaria di:

- Pagamenti diretti, a norma del titolo III, capo II del Regolamento (UE) 2021/2115;
 - a. Pagamenti diretti disaccoppiati:
 - Sostegno di base al reddito;
 - Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
 - Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
 - Eco-schemi - regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali;
 - 1. Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale;
 - 2. Pagamento per inerbimento delle colture arboree;
 - 3. Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico;
 - 4. Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento;
 - 5. Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori
 - b. Pagamenti diretti accoppiati:
 - latte;
 - carni bovine;
 - carni ovine e caprine;
 - frumento duro;
 - semi oleosi: colza e girasole (esclusa la coltivazione di semi di girasole da tavola);
 - riso;
 - barbabietola da zucchero;
 - pomodoro destinato alla trasformazione;
 - olio d'oliva;
 - agrumi;
 - colture proteiche comprese le leguminose.
- Pagamenti ai sensi dell'articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115 relativo agli impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione e requisiti obbligatori
 - a. Impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione (ACA)
 - SRA01 – ACA 1 produzione integrata
 - SRA02 – ACA 2 impegni specifici uso sostenibile dell'acqua
 - SRA03 – ACA 3 tecniche lavorazione ridotta dei suoli
 - SRA04 – ACA 4 apporto di sostanza organica nei suoli
 - SRA05 – ACA 5 inerbimento colture arboree
 - SRA06 – ACA 6 cover crops
 - SRA07 – ACA 7 conversione seminativi a prati e pascoli
 - SRA08 – ACA 8 gestione prati e pascoli permanenti
 - SRA09 – ACA 9 impegni gestione habitat natura 2000

- SRA10 – ACA 10 supporto alla gestione di investimenti non produttivi
 - SRA11 – ACA 11 gestione attiva infrastrutture ecologiche
 - SRA12 – ACA 12 colture a perdere corridoi ecologici fasce ecologiche
 - SRA13 – ACA 13 impegni specifici gestione effluenti zootecnici
 - SRA14 – ACA 14 allevatori custodi dell'agrobiodiversità
 - SRA15 – ACA 15 agricoltori custodi dell'agrobiodiversità
 - SRA16 – ACA 16 conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma
 - SRA17 – ACA 17 impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica
 - SRA18 – ACA 18 impegni per l'apicoltura
 - SRA19 – ACA 19 riduzione impiego fitofarmaci
 - SRA20 – ACA 20 impegni specifici uso sostenibile dei nutrienti
 - SRA21 – ACA 21 impegni specifici di gestione dei residui
 - SRA22 – ACA 22 impegni specifici risaie
 - SRA23 – ACA 23 impegni specifici sostenibilità ambientale allevamenti
 - SRA24 – ACA 24 pratiche agricoltura di precisione
 - SRA25 – ACA 25 tutela degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica
 - SRA26 – ACA 26 ritiro seminativi dalla produzione
 - SRA17 – ACA 17 impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica
 - SRA18 – ACA 18 impegni per l'apicoltura
 - SRA19 – ACA 19 riduzione impiego fitofarmaci
 - SRA20 – ACA 20 impegni specifici uso sostenibile dei nutrienti
 - SRA21 – ACA 21 impegni specifici di gestione dei residui
 - SRA22 – ACA 22 impegni specifici risaie
 - SRA23 – ACA 23 impegni specifici sostenibilità ambientale allevamenti
 - SRA24 – ACA 24 pratiche agricoltura di precisione
 - SRA25 – ACA 25 tutela degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica
 - SRA26 – ACA 26 ritiro seminativi dalla produzione
- b. Altri sostegni specifici
- SRA27 - pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima
 - SRA28 - sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali
 - SRA29 - pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica
 - SRA30 - benessere animale
 - SRA31 - sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche forestali
- Pagamenti ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (UE) 2021/2115 relativo ai vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici
- SRB01-Sostegno zone con svantaggi naturali montagna
 - SRB02-Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi
 - SRB03-Sostegno zone con vincoli specifici

- Pagamenti ai sensi dell’art. 72 del Regolamento (UE) 2021/2115 relativo Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori
 - SRC01-Pagamento compensativo zone agricole natura 2000
 - SRC02-Pagamento compensativo per zone forestali natura 2000
 - SRC03-Pagamento compensativo per zone agricole incluse nei piani di gestione bacini idrografici

- Pagamenti a superficie, ed a capo, per i quali i beneficiari abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014- 2022 e che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027.

Ogni beneficiario dei pagamenti sopra elencati è tenuto al rispetto di quanto disciplinato per il regime di Condizionalità rafforzata, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2116, vale a dire dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e delle Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) applicabili all’azienda, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa che si traduce in una riduzione dei pagamenti concessi o da concedere, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2022/1172, che integra quanto normato dal Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, e in ottemperanza di quanto prescritto dal DM 147385 e dal D.lgs. n.42 del 17 marzo 2023.

5. Controlli effettuati dall’Organismo pagatore AGEA

Con la Circolare AGEA Coordinamento prot. 65915 del 4 settembre 2024 sono stati stabiliti i criteri e gli indici relativi:

- alla corretta individuazione dei Criteri Obbligatori di Gestione e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali applicabili all’azienda agricola, e che ogni l’agricoltore è tenuto a rispettare;
- agli elementi di verifica controllati al fine di accertare il rispetto da parte delle aziende agricole degli impegni di condizionalità rafforzata;
- alle informazioni qualitative o quantitative che devono essere acquisite per poter calcolare l’esito aziendale di condizionalità ed applicare l’eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti;
- agli indici di verifica (portata, gravità e durata) per la determinazione della eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti.

Per quanto sopraindicato l’Organismo pagatore AGEA, sulla base dei CGO e BCAA applicabili all’azienda agricola, effettuerà il controllo degli elementi di verifica indicati nella Circolare sopra citata e procederà all’acquisizione delle informazioni qualitative e/o quantitative che permettano di calcolare l’esito aziendale di condizionalità rafforzata.

Per quanto riguarda i controlli di condizionalità rafforzata da effettuarsi nelle aziende agricole con allevamenti e relativi alla sicurezza alimentare, farmaco-sorveglianza e benessere degli animali, questi sono

delegati dall'Organismo Pagatore AGEA ai Servizi Veterinari regionali sulla base delle convenzioni operative sottoscritte con le Regioni di competenza.

➤ **Controlli di condizionalità rafforzata**

Il DM n. 410739 del 04/08/2023, relativo alle disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità, ha stabilito le modalità di svolgimento dei controlli relativi agli obblighi di condizionalità rafforzata, ed in particolare:

- l'autorità competente per l'applicazione del sistema di controllo della condizionalità rafforzata;
- le modalità di svolgimento dei controlli relativi agli obblighi di condizionalità rafforzata;
- il ruolo del monitoraggio satellitare in ambito di condizionalità rafforzata;
- il ruolo degli organismi di controllo specializzati;
- le procedure per la selezione del campione;
- il dimensionamento minimo del campione di controllo;
- le modalità di revisione annuale del sistema di controllo e l'adeguamento dei campioni.

In particolare, il sistema di controllo della condizionalità realizzato dalle Autorità Competenti si potrà articolare in alcuni o tutti i seguenti elementi che concorrono a garantire la verifica della conformità sull'insieme dei requisiti e delle norme:

- a) sistema di monitoraggio satellitare (Area Monitoring System - AMS), utilizzato per la verifica di una parte dei requisiti territoriali;
- b) sistema di controllo a campione per telerilevamento, per la restante parte dei requisiti territoriali per i quali l'AMS non è applicabile;
- c) sistema di controllo in loco presso le superfici condotte dall'azienda soggetta al rispetto dei requisiti e delle norme di condizionalità;
- d) sistema di controllo integrato presso i centri aziendali, per la verifica dei Criteri di Gestione Obbligatori relativi ai requisiti di natura agricola e ambientale;
- e) sistema di controllo presso gli allevamenti, per la verifica dei Criteri di Gestione Obbligatori relativi ai requisiti di natura sanitaria veterinaria e del benessere animale;
- f) sistema di controllo tramite l'applicazione dei "Piani di monitoraggio", per quanto attiene gli obblighi di condizionalità riferiti alla Direttiva 96/22/CE – sostanze ormonali, ai sensi dell'articolo 83, comma 6, lettera e) del Regolamento (UE) n. 2021/2116.

A seconda dei sistemi di controllo utilizzati per l'effettuazione delle verifiche è possibile avvalersi, oltre che del sistema integrato di gestione e controllo, dei seguenti strumenti:

- a) utilizzo di appositi registri delle pratiche agronomiche, zootecniche, sanitarie e ambientali, ove applicabili;
- b) utilizzo di nuove tecnologie, quali le fotografie geolocalizzate, o di altre prove pertinenti, incluse le prove documentali fornite dal beneficiario su richiesta dell'Organismo Pagatore che possano consentire di trarre conclusioni definitive.

Preavviso dei controlli in loco

La gestione del preavviso nell'esecuzione dei controlli segue le disposizioni dell'articolo 5 bis del DM "Controlli SIGC" sopra citati, che qui si riportano:

- i controlli in loco sulle condizioni di ammissibilità degli interventi basati sulle superfici e sui capi animali e i controlli di condizionalità sono di norma svolti senza preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia;
- nel caso in cui sia necessario che i controlli siano preceduti da un preavviso, esso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni. Tuttavia, per i controlli in loco relativi agli interventi connessi agli animali, il preavviso non può essere superiore a 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati;
- qualora la normativa applicabile ai requisiti e alle norme in materia di condizionalità preveda che i controlli in loco vengano effettuati senza preavviso o con un preavviso massimo di 48 ore, tali disposizioni si applicano anche ai controlli in loco connessi alla condizionalità.

Si evidenzia inoltre che, i controlli degli impegni di condizionalità rafforzata potranno essere effettuati dall'Organismo pagatore AGEA oppure, nei casi in cui per la natura stessa dell'impegno siano presenti particolari vincoli temporali, ambientali e territoriali, acquisiti per il tramite degli Enti competenti regionali con la procedura predisposta nel successivo paragrafo 7. Saranno inoltre acquisite le segnalazioni e gli eventuali accertamenti effettuati dagli Organi di Polizia Giudiziaria.

6. Controlli di condizionalità rafforzata delegati ai SS.VV. regionali con apposita Convenzione sottoscritta dall'Organismo pagatore AGEA e le Direzioni delle Regioni di competenza

La competenza specialistica richiesta per l'esecuzione di una parte dei controlli previsti dalla condizionalità ha reso opportuno l'affidamento di tali controlli all'Ente Specializzato, rappresentato dai Servizi Veterinari (SSVV) delle ASL

Di seguito sono elencati i controlli di competenza dei SSVV.

➤ Zona di Condizionalità "Salute pubblica e salute delle piante" - Sicurezza alimentare

- CGO 5 - Regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GUL31 dell'1.2.2002, pag.1): articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 11, e articoli 18, 19 e 20
- CGO 6 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze βagoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GUL125 del 23.5.1996, pag.3): articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7

Per il CGO 5, sono previsti controlli anche da parte dell'Organismo Pagatore AGEA nel campo degli alimenti di origine vegetale e dei mangimi.

➤ Zona di Condizionalità "Benessere degli Animali" - Benessere animale

- CGO 9 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, artt. 3 e 4;
- CGO 10 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, artt. 3 e articolo 4;
- CGO 11 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, art. 4.

6.1 Definizione delle competenze allo svolgimento di alcuni controlli del CGO 5

È opportuno evidenziare, al fine di definire le competenze spettanti in termini di controllo ai Servizi Veterinari regionali oggetto di delegate, che alcuni impegni di condizionalità del **CGO 5 inerenti alla Sicurezza Alimentare e relativi alla produzione vegetale**, non sono oggetto della convenzione e di conseguenza non sono controllati dai Servizi Veterinari regionali.

Di seguito sono riportati per ciascuna produzione primaria (produzioni animali, produzioni vegetali, produzione di latte, produzione di uova, produzioni di mangimi o alimenti per gli animali) gli impegni e il soggetto (SS.VV. e Agea O.P.) che svolge il controllo in azienda.

<u>Descrizione requisiti</u>	<u>Controllo svolto da</u>	
1 – Produzioni animali – Impegni a carico dell'azienda		
1.a) curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;	SSVV	AGEA OP
1.b) prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;	SSVV	
1.c) assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;	SSVV	
1.d) tenere opportuna registrazione, nei casi previsti, o conservare la documentazione di:		
i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;	SSVV	AGEA OP
ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;	SSVV	
iii. i risultati di ogni analisi, rapporto o controllo effettuati sugli animali o sui prodotti animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;	SSVV	
1.e) immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;	SSVV	AGEA OP

1.f) immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.	SSVV	
---	-------------	--

<u>Descrizione requisiti</u>	<u>Controllo svolto da</u>	
<u>2 – Produzioni vegetali</u> – Impegni a carico dell'azienda		
2.a) modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, fitofarmaci, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio delle derrate prodotte, tempistiche di utilizzazione o smaltimento, ecc.);		AGEA OP
2.b) presenza e corretto aggiornamento delle registrazioni relative ai risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;		AGEA OP
2.c) conservazione in azienda di un registro dei trattamenti effettuati per gli ultimi tre anni:		
i. presenza e aggiornamento del registro;		AGEA OP
ii. per ogni coltura dovranno essere registrate le fasi fenologiche/agronomiche principali della coltura (semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta);		AGEA OP
iii. il registro dovrà essere conservato per gli ultimi tre anni e dovrà essere disponibile per ogni verifica;		AGEA OP
iv. l'aggiornamento dovrà essere fatto entro 30 (trenta) giorni dal trattamento		AGEA OP

<u>Descrizione requisiti</u>	<u>Responsabilità del controllo da</u>	
<u>3 – Produzione di latte</u> – Impegni a carico dell'azienda		
3.a. rispetto delle condizioni di salute degli animali in produzione: animali in buona salute, esenti da malattie, per i quali siano rispettati gli eventuali tempi di sospensione dalla produzione previsti dalla norma	SSVV	
3.b. certificazione come allevamento esente da brucellosi e tubercolosi;	SSVV	
3.c. rispetto dei requisiti minimi delle strutture e degli impianti, al fine del raggiungimento dei livelli attesi di igiene e sicurezza alimentare:		
i. caratteristiche costruttive e posizionamento nell'azienda degli impianti e locali di mungitura, stoccaggio e refrigerazione del latte;	SSVV	
ii. protezione dagli agenti patogeni dei locali di stoccaggio del latte;	SSVV	

iii. utilizzo di strumenti, impianti e locali, facilmente lavabili e disinfettabili;	SSVV	
3.d. rispetto delle condizioni di igiene nelle operazioni mungitura e trasporto del latte e, in caso di non conformità del latte, rispetto delle procedure per la comunicazione alle autorità competenti e per il ritiro del latte non conforme;	SSVV	
3.e. corretta e completa identificazione, documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione;		AGEA OP
3.f. presenza e completezza del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte (<u>per le sole aziende che producono latte fresco</u>);		AGEA OP

<u>Descrizione requisiti</u>	<u>Controllo svolto da</u>	
<u>4 – Produzione di uova</u> – Impegni a carico dell’azienda		
4.a. rispetto delle condizioni di igiene e buona conservazione delle uova. In particolare: le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall’esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace;	SSVV	

<u>Descrizione requisiti</u>	<u>Controllo svolto da</u>	
<u>5 – Produzione di mangimi o alimenti per gli animali</u> – Impegni a carico dell’azienda		
5.a. registrazione dell’operatore all’autorità regionale competente, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera a) del Regolamento (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l’attività e acquistare i mangimi solo da operatori registrati ai sensi del Reg. CE 183/2005;	SSVV	AGEA OP
5.b. modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio dei foraggi o dei mangimi, tempistiche, ecc.);	SSVV	AGEA OP
5.c. tenere una registrazione completa e aggiornata, ove previsto, o conservare la documentazione relativa a:		
i. analisi e controlli effettuati sui foraggi e mangimi dagli Enti preposti o dalla stessa azienda;	SSVV	
ii. eventuale uso di semente geneticamente modificata (OGM);	SSVV	
iii. movimentazioni in entrata ed in uscita di foraggi e componenti dei mangimi.	SSVV	AGEA OP

7. Gestione delle segnalazioni di non conformità degli Enti competenti e degli Organi di Polizia giudiziaria

In base a quanto previsto all'allegato 2 della Circolare AGEA Coordinamento prot. 65915 del 4 settembre 2024, di seguito è indicata la procedura di gestione delle segnalazioni di non conformità pervenute da Enti competenti in materia di ambiente, di sanità pubblica, di salute delle piante, di salute di igiene e benessere degli animali nonché le segnalazioni giunte dagli Organi di Polizia giudiziaria.

7.1 Segnalazioni di non conformità relative agli elementi di verifica indicati Circolare AGEA - Coordinamento prot. 65915 del 4 settembre 2024

L'Organismo pagatore AGEA acquisirà le segnalazioni di non conformità che pervengano dagli Enti competenti in materia di ambiente, di sanità pubblica, di salute delle piante, di salute di igiene e benessere degli animali o dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Come indicato nell'allegato 2 della Circolare AGEA Coordinamento prot. 65915 del 4 settembre 2024 a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo pagatore AGEA esamina la documentazione inerente alle non conformità rilevate e procede alla seguente valutazione:

- a) segnalazione di una generica non conformità;
- b) segnalazione di una non conformità, corredata di richiesta di integrazione del controllo;
- c) segnalazione di una non conformità corredata da un verbale di controllo e della prescrizione della sanzione amministrativa corrispondente.

A seguito della valutazione delle segnalazioni, l'Organismo pagatore AGEA potrà decidere la loro archiviazione per la condizionalità rafforzata, come nel caso di segnalazioni di non conformità generiche, relative ad aziende o comportamenti non specificati o che non riguardino requisiti di condizionalità rafforzata.

Inoltre, e al fine della corretta determinazione delle riduzioni di condizionalità da applicare, l'Organismo Pagatore AGEA potrà chiedere agli Enti competenti, o agli Organi di Polizia giudiziaria, ulteriori informazioni relativamente all'eventuale "carattere di intenzionalità" da attribuire o escludere alle infrazioni di condizionalità rafforzata segnalate.

In tal senso, come indicato dalla Circolare AGEA - Coordinamento prot. 65915 del 4 settembre 2024 il carattere di intenzionalità può essere assegnato ad una infrazione anche quando "sia attribuito direttamente dagli Enti di controllo specializzati, nel corso dei controlli previsti per l'osservanza dei requisiti di condizionalità".

L'integrazione di informazioni può risultare necessaria, in quanto le non conformità oggetto di segnalazione non sono accertate e tracciate con le stesse modalità e con la stessa modulistica in uso per i controlli di condizionalità rafforzata, delegati dall'Organismo Pagatore AGEA ai Servizi Veterinari regionali. In particolare la modulistica utilizzata dai Servizi Veterinari riporta un apposito campo per indicare l'eventuale "carattere di intenzionalità" alle infrazioni accertate, mentre la modulistica utilizzata per le segnalazioni degli enti competenti potrebbe esserne sprovvista.

Le aziende agricole, oggetto di segnalazioni pertinenti, che pervengano all'Organismo pagatore AGEA entro il 31 ottobre 2024, saranno inserite nel campione di aziende a controllo nella campagna in corso.

Le altre aziende agricole, le cui segnalazioni pertinenti siano pervenute all'Organismo pagatore AGEA successivamente al 31 ottobre 2024, potranno essere inserite nel campione di controllo nell'anno successivo. I controlli di condizionalità rafforzata, relativi alle aziende segnalate, potranno riguardare il solo CGO o BCAA a cui si riferiscono le non conformità.

Nel caso in cui la documentazione di una segnalazione di non conformità, corredata da verbale di controllo, pervenuta all'Organismo pagatore AGEA, permetta di determinare le riduzioni di condizionalità rafforza degli aiuti richiesti dall'azienda agricola, i dati dei controlli comunicati con la segnalazione saranno utilizzati dallo stesso Organismo pagatore per la determinazione delle relative sanzioni.

Se i dati presenti nella segnalazione non permettano di determinare puntualmente i valori di portata, gravità e durata per l'infrazione segnalata, l'Organismo pagatore AGEA potrà valutare di assegnare ai parametri di portata, gravità e durata i valori 3, determinando il valore della riduzione per infrazione pari al 3% (come indicato dal Regolamento n. 2021/2116 art. 85 al comma 2 <<come regola generale>>).

7.2 Segnalazioni relative ad elementi di verifica non indicati nella Circolare di AGEA Coordinamento

Le segnalazioni potranno riguardare non conformità ad elementi di verifica, o obblighi normativi, non indicati nella Circolare AGEA - Coordinamento prot. 65915 del 4 settembre 2024, ma indicati nei provvedimenti regionali di recepimento del DM 147385/2023, e riportati nell'allegato 1 "Altre cause di infrazioni ai requisiti di condizionalità", e che non sono oggetto di controllo da parte dell'Organismo pagatore AGEA.

A seguito di queste segnalazioni l'Organismo pagatore AGEA procederà, con le stesse modalità indicate al paragrafo 7.1, all'analisi della segnalazione e alla eventuale attivazione dei controlli di condizionalità nell'anno in corso, o nell'anno successivo.

Nel caso in cui la segnalazione di non conformità relativa ad elementi di cui all'allegato 1 sia corredata da un verbale di controllo completo della documentazione probante, l'Organismo pagatore AGEA potrà valutare di assegnare il valore ai parametri di condizionalità (portata, gravità e durata) pari a 3, e la riduzione di condizionalità, applicata agli aiuti richiesti dall'azienda, sarà pari al 3% (come indicato dal Regolamento n. 2021/2116 art. 85 al comma 2 <<come regola generale>>).

8. Gestione dei controlli su aziende con UTE distribuite su più O.P.

Di seguito si riporta, per i terreni o Unità Tecnico Economiche (UTE)¹ al di fuori dell'ambito di competenza territoriale del singolo Organismo Pagatore, la procedura definita nell'allegato 3 della Circolare AGEA - Coordinamento prot. 65915 del 4 settembre 2024.

¹ Unità Tecnico Economica: per UTE si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio – identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente – ed avente una propria autonomia produttiva.

La procedura si articola nelle seguenti fasi:

1. Livello di coordinamento – aziende con domande presso più OPA (O.P. competente dal punto di vista amministrativo)

- analisi dei campioni estratti per verificare, per ogni beneficiario selezionato, la presenza di domande presentate presso più Organismi Pagatori per pagamenti assoggettati alla condizionalità;
- redazione dell'elenco con indicazione, per ogni CUAA, dell'OP che ha selezionato l'azienda e degli OP interessati dalle altre domande;
- indicazione, all'interno dell'elenco, della eventuale presenza di infrazioni o di applicazione di Allerta tempestiva nel biennio precedente, con evidenza del Criterio o della Norma interessata.

2. Livello degli OP – aziende presso un OPA ma con terreni presso altri OPT (OP competente per territorio)

- analisi del campione, da parte di ogni OP allo scopo di verificare, per ogni beneficiario selezionato, la presenza di terreni o UTE al di fuori dell'ambito di competenza territoriale dell'OP;
- redazione dell'elenco con indicazione, per ogni CUAA, dell'OPA e degli OPT interessati dai terreni o dalle UTE esterne;
- comunicazione delle esigenze di controllo all'OPT;
- esecuzione dei controlli da parte dell'OPT;
- comunicazione dei risultati dei controlli all'OPA;
- aggregazione dei risultati a livello aziendale da parte dell'OPA e calcolo dell'esito.

Punto 1 – aziende con domande su più OP e selezionate per uno degli OP.

Gli esiti dei controlli effettuati sulle UTE appartenenti alle aziende selezionate dall'OPA e situate all'interno del territorio di sua competenza devono essere applicati alle domande presentate dal beneficiario presso ogni OP.

A questo scopo l'OP competente dal punto di vista amministrativo (OPA), che esegue il controllo sulle UTE di sua competenza, dovrà trasmettere al Coordinamento, prima dell'invio dei dati ai fini delle statistiche annuali, le seguenti informazioni:

- data del controllo;
- esito sintetico dei controlli (presenza/assenza di non conformità) in modo da consentire agli OP interessati dalle domande esterne, una corretta gestione dei pagamenti per queste domande;
- l'esito finale, con il calcolo delle percentuali di riduzione eventualmente applicabili, sarà trasmesso a tutti gli OP entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di esecuzione dei controlli.

Punto 2 – aziende con terreni/UTE su più OP e selezionate per uno degli OP.

L'OPA dovrà, entro 15 giorni dalla data di selezione del campione:

- stabilire se i terreni esterni alla Regione di competenza sono configurabili come un'UTE esterna all'OP;
- identificare i Criteri e Norme applicabili all'UTE esterna oggetto del controllo;

- limitatamente ai CUAAs con UTE presenti fuori dei terreni di competenza dell'OPA, comunicare agli OP competenti per territorio l'elenco delle UTE da controllare e, per ogni UTE, comunicare elenco dei Criteri e Norme **che risultano effettivamente da controllare**.

L'OP competente per territorio (OPT) dovrà:

- acquisire la richiesta dell'OPA e darne riscontro;
- eseguire i controlli nei tempi previsti (entro il 31 dicembre dell'anno di campagna);
- comunicare i risultati dei controlli, espressi in termini di pesatura dei parametri di condizionalità P/G/D per ogni CGO e Norma controllata;
- trasmettere all'OPA la documentazione prodotta durante il controllo entro un mese dal suo completamento.

9. Definizione degli indici di verifica e della graduazione del livello di violazione

Per ogni Criterio o BCAA, applicabili all'azienda agricola/beneficiario per la campagna controlli 2024, la Circolare AGEA - Coordinamento prot. 65915 del 4 settembre 2024 descrive:

- la base giuridica nazionale di recepimento del Criterio o BCAA;
- le condizioni di applicazione di Criteri e Requisiti, che si intendono sempre riferite ai beneficiari assoggettati alla condizionalità rafforzata, ai sensi dell'articolo 1 del DM 147385/2023, commi 4 e 5;
- gli impegni a carico dell'agricoltore;
- gli indici di verifica per ogni impegno di condizionalità applicabile al Criterio o BCAA medesimi;
- le condizioni per le quali si prefigurano le infrazioni agli impegni previsti;
- il valore assunto dai parametri di condizionalità (Portata, Gravità e Durata) nei casi di infrazione, compresi eventuali casi particolari ed intenzionalità.

Come già previsto al paragrafo 7.1, per quanto riguarda quest'ultimo punto, come regola generale e nei casi in cui non sia diversamente specificato, in caso di non conformità i parametri assumono un valore pari a 3, che porterebbe ad una riduzione base pari al 3%, come previsto dal Regolamento n. 2021/2116 art. 85 al comma 2.

Sono anche indicati:

- gli impegni di ripristino, che l'agricoltore è chiamato a realizzare per mettere fine, ove possibile, agli effetti delle infrazioni commesse;
- le condizioni per le quali si prefigura l'intenzionalità dell'infrazione rilevata.

Per quanto attiene alle BCAA:

- l'ambito di applicazione dei requisiti è indicato per ogni singola norma;
- la superficie utilizzata come base per i calcoli del parametro di portata delle inadempienze è la SAU aziendale.

10. Meccanismo di calcolo delle riduzioni e esclusioni

Il meccanismo di calcolo delle riduzioni applicabili a seguito del riscontro di violazioni rispetto ai Criteri ed alle Norme della condizionalità rafforzata è determinato in funzione di quanto riportato nei Regolamenti (UE):

- n. 2021/2115, articoli 12 e 13;
 - n. 2021/2116, articoli da 83 a 86;
 - n. 2022/1172, capo III, articoli da 6 a 11;
- oltre che nel Programma Strategico della PAC (PSP), capitoli 3 e 7.

La Regolamentazione unionale, per la condizionalità rafforzata, stabilisce l'applicazione di riduzioni in funzione della natura, della gravità delle infrazioni e in relazione al tempo.

In funzione della natura delle infrazioni, esse si dividono in:

- non intenzionali;
- intenzionali.

Tra le infrazioni non intenzionali si distinguono:

- le infrazioni senza conseguenze o con conseguenze insignificanti (articolo 85 (3) del Regolamento (UE) 2021/2116) per le quali non viene assegnata alcuna riduzione;
- non gravi (articolo 9(1) del Regolamento (UE) 2022/1172);
- le infrazioni gravi o che causino un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali (articolo 9 (2) del Regolamento (UE) 2022/1172).

In relazione al tempo in cui è rilevata, un'infrazione non intenzionale può essere considerata reiterata (articolo 85(6) del Regolamento (UE) 2021/2116) se concorrono le seguenti condizioni:

- sia stata accertata più di una volta per lo stesso requisito o la stessa norma nell'arco di tre anni civili consecutivi;
- il beneficiario sia stato informato della precedente inosservanza accertata e, se del caso, abbia avuto la possibilità di adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale precedente inosservanza.

Per i dettagli relativi al meccanismo di calcolo dell'esistenza di condizionalità rafforzata si fa proprio quanto indicato nella Circolare AGEA - Coordinamento prot. 65915 del 4 settembre 2024, a cui si rimanda, e quanto indicato dalla normativa nazionale di riferimento.

11. Controlli e partecipazione al procedimento amministrativo ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Le verifiche di condizionalità, di cui l'Organismo Pagatore AGEA è responsabile, sono svolte da diversi Organi di controllo:

- Servizi veterinari regionali delegati;
- RTI - Lotto 2;
- altri Enti competenti e Organi di Polizia giudiziaria;

Si evidenzia che per i controlli non conformi, il beneficiario è informato dell'esito e di conseguenza delle eventuali non conformità accertate.

Di seguito, per i diversi Organi di controllo, è descritto il quadro procedurale inerente al procedimento amministrativo e le relative comunicazioni delle non conformità accertate, nelle modalità previste dalla Legge n. 241/90 s.m.i.

11.1 Comunicazione delle non conformità accertate dai Servizi veterinari regionali

I controlli di condizionalità, effettuati per gli allevamenti zootecnici, sono delegati alle Regioni di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA nelle quali sono definite le finalità, la modalità di messa a disposizione dei dati e della documentazione relativa ai controlli svolti dai Servizi veterinari regionali.

Ai fini delle verifiche di condizionalità rafforzata, i Servizi veterinari regionali svolgono presso le aziende agricole i controlli dei Criteri di Gestione Obbligatoria, che riguardano il benessere, la salute degli animali e la sicurezza alimentare.

I Servizi veterinari regionali sono Enti specializzati, a cui istituzionalmente è affidato il compito di svolgere i controlli presso gli allevamenti zootecnici. Per i controlli svolti, compresi quelli di condizionalità rafforzata, sono già attive presso le strutture delle Regioni, le procedure inerenti al procedimento amministrativo e le relative comunicazioni alle aziende agricole degli esiti dei controlli.

In ciascuna Regione, come prevedono le norme, sono individuate apposite strutture con il compito della gestione e della chiusura del procedimento amministrativo.

Le stesse strutture possono inoltre anche gestire i procedimenti amministrativi relativi ad accertamenti effettuati da altri Organi (Guardia di finanza, Nuclei Antisofisticazione e Sanità Carabinieri, Carabinieri Forestali, Polizia municipale, etc.) che effettuano controlli sul territorio regionale.

In caso di constatazione di non conformità da parte del Servizio veterinario regionale, lo stesso Servizio trasmette apposita comunicazione di quanto rilevato, con l'indicazione delle conformità accertate, l'applicazione della eventuale sanzione amministrativa, e la comunicazione formale di avvio del procedimento amministrativo.

Il soggetto interessato ricevuta la Comunicazione potrà contestare quanto accertato dai Servizi veterinari regionali, avvalendosi delle norme che garantiscono la partecipazione al procedimento amministrativo.

Difatti, nelle stesse comunicazioni di partecipazione, sono indicate le modalità, i tempi e le strutture preposte alla gestione delle eventuali contestazioni dell'interessato.

A valle del precitato procedimento amministrativo, l'Organismo Pagatore AGEA acquisito l'esito dei controlli svolti, calcolerà le riduzioni da applicare, e comunicherà formalmente al beneficiario l'esito aziendale di condizionalità, con l'indicazione della percentuale di riduzione da applicare agli aiuti richiesti (esito aziendale di condizionalità rafforzata).

Successivamente alla chiusura del procedimento amministrativo dei controlli svolti dai Servizi veterinari regionali, il beneficiario potrà eventualmente contestare all'Organismo Pagatore AGEA, la sola percentuale di riduzione di condizionalità rafforzata applicata, ma NON l'infrazione che è stata determinata e accertata dal veterinario ispettore.

11.2 Comunicazioni relative delle non conformità accertate da Enti competenti (diversi dai Servizi veterinari regionali) e da Organi di Polizia giudiziaria

L'Organismo Pagatore AGEA acquisisce, come previsto dalle norme, le segnalazioni di non conformità che pervengono dagli Enti competenti in materia di ambiente, di sanità pubblica, di salute delle piante, di igiene e benessere degli animali o dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Nei casi di segnalazioni, nelle quali siano tracciate non conformità che riguardano i requisiti di condizionalità, corredate da un verbale di accertamento, l'Organismo Pagatore AGEA valuta la segnalazione, e procede alla determinazione delle eventuali riduzioni da applicare agli aiuti richiesti dal beneficiario.

Le non conformità accertate dagli altri Enti competenti in materia di ambiente, di sanità pubblica, di salute delle piante, di igiene e benessere degli animali, o dagli Organi di Polizia giudiziaria, come quelle accertate dai Servizi veterinari regionali, seguono il procedimento amministrativo previsto a livello delle strutture regionali, e possono essere ricondotte alle fasi di:

- notifica dell'accertamento delle violazioni;
- ricorso avverso e presentazione di scritti difensivi da parte dell'interessato;
- valutazione del ricorso avverso presentato dall'interessato.

L'interessato potrà quindi contestare quanto accertato dagli Enti competenti o dagli Organi di Polizia giudiziaria, a seguito della Comunicazione di partecipazione al procedimento amministrativo, nella quale sono indicate le modalità, i tempi e le strutture preposte alla gestione delle eventuali contestazioni.

11.3 Comunicazioni delle non conformità accertate durante i controlli aziendali e territoriali di condizionalità svolti da AGEA.

I controlli di condizionalità territoriali e aziendali, svolti da AGEA, sono relativi all'accertamento del rispetto delle Buone Condizioni Agronomiche e Aziendali e dei Criteri di gestione Obbligatori, diversi da quelli delegati ai Servizi veterinari regionali.

I controlli in azienda vengono svolti dal tecnico incaricato alla presenza del beneficiario, che è tenuto durante il controllo a fornire la documentazione richiesta per le verifiche, a far accedere il tecnico alle strutture e alle aree aziendali per gli opportuni controlli, presenziando alle verifiche.

I controlli relativi alle superfici aziendali sono svolti attraverso la nuova metodologia di controllo. In caso di non conformità rilevate il tecnico incaricato del controllo provvede a comunicare al beneficiario gli elementi che hanno generato le non conformità stesse.

La chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della legge 241/90 e s.m.i, sarà effettuata dall'Organismo Pagatore competente solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli in loco alle ulteriori verifiche sul Sistema Integrato di Gestione e Controllo, previste dalla Regolamentazione comunitaria.

12. Comunicazione ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. degli esiti non conformi di condizionalità rafforzata e determinazione delle riduzioni agli aiuti richiesti

La comunicazione degli esiti non conformi di condizionalità rappresenta il documento formale con il quale l'Organismo Pagatore AGEA informa il beneficiario che:

- a seguito di controlli svolti nel corso della campagna 2024, sono state accertate non conformità al rispetto delle norme in materia di condizionalità sottoscritte al momento della presentazione delle domande di aiuto;
- sulla base delle non conformità accertate sono stati determinati i parametri di Portata, Gravità e Durata ed è stata calcolata la percentuale di riduzione (esito aziendale di condizionalità rafforzata) da applicare agli aiuti richiesti per l'anno 2024 erogati, o ancora da erogare, di cui al paragrafo 4 delle presenti Istruzioni operative;
- il beneficiario, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, può presentare istanza di riesame avverso le non conformità di condizionalità comunicate, supportata da ulteriore documentazione diversa da quella richiesta e già fornita durante la fase dei controlli aziendali o territoriali;
- le procedure di ricorso avverso le non conformità comunicate non si applicano alle non conformità di condizionalità rafforzata accertate dai Servizi veterinari regionali, da altri Enti competenti e da Organi di Polizia giudiziaria, che adottano proprie procedure di partecipazione e chiusura del procedimento amministrativo;
- a seguito della mancata presentazione dell'istanza di riesame avverso le non conformità di condizionalità, nei modi e nei termini comunicati, l'Organismo Pagatore AGEA provvederà alla determinazione dell'importo della riduzione degli aiuti richiesti per l'annualità 2024.

Nella comunicazione sono riportate:

- i dati identificativi dell'azienda,
- i criteri e le norme di condizionalità che l'azienda è tenuta a rispettare,
- l'esito aziendale di condizionalità (percentuale di riduzione complessiva) e le domande di aiuto a cui è applicato,
- l'esito di condizionalità relativo ai criteri e alle norme risultati non conformi, con il dettaglio dei valori di Portata, Gravità e Durata, e il relativo valore medio.

12.1 Comunicazione di Posta Elettronica Certificata (PEC)

L'Organismo Pagatore AGEA invia le proprie comunicazioni a ciascun beneficiario all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata da questi indicato nel proprio Fascicolo Aziendale.

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta raccomandata.

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

La casella di posta elettronica certificata di AGEA è la seguente: protocollo@pec.agea.gov.it.

È opportuno sottolineare l'obbligatorietà dell'indicazione dell'indirizzo PEC dell'agricoltore, che deve essere sempre attivo ed aggiornato.

La PEC è diventata un obbligo per tutte le imprese dopo la conversione del Decreto-legge 179/2012 nella Legge 221/2012 che si affianca alle indicazioni contenute nella Legge 2/2009.

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

Di seguito si riportano le categorie soggette all'obbligatorietà della PEC e le date di entrata in vigore dell'obbligo:

- Professionisti - L'obbligo decorre da novembre 2009 nei confronti degli ordini e i collegi cui sono iscritti.
- Società - Le nuove società devono dichiarare la casella PEC all'atto dell'iscrizione al Registro Imprese. Da novembre 2011, tutte le società devono aver dichiarato la casella PEC al Registro Imprese.
- Ditte Individuali - Le nuove Partite IVA e Ditte Individuali, compresi gli artigiani, devono dichiarare la casella PEC al momento dell'iscrizione al Registro Imprese. Da fine giugno 2013, tutte le ditte individuali devono aver dichiarato la casella PEC al Registro Imprese.
- Pubbliche Amministrazioni - Devono dotarsi di caselle di posta certificata, se non lo hanno già fatto in base a norme precedenti.

Il beneficiario che non rientra nelle categorie suddette e che non indica un indirizzo di posta elettronica certificata nel proprio fascicolo aziendale sarà tenuto a prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del SIAN.

In ogni caso, le comunicazioni non andate a buon fine vengono rese disponibili, con valore di notifica all'interessato, al CAA mandatario.

12.2 Invio della comunicazione da parte dell'Organismo Pagatore AGEA

L'Organismo pagatore AGEA trasmette la comunicazione al beneficiario all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) come indicato nel fascicolo aziendale.

L'Organismo pagatore AGEA attribuisce alla comunicazione il numero di protocollo SIAN, ed il relativo codice a barre, e provvede successivamente alla sua pubblicazione sul SIAN rendendola accessibile agli interessati anche secondo le seguenti modalità:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'art.15 del DM MIPAAF del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

I beneficiari che non hanno comunicato un proprio indirizzo PEC possono prendere visione della Comunicazione direttamente sul SIAN.

Sono esclusi dall'invio della comunicazione i beneficiari oggetto dei controlli di condizionalità che hanno subito controlli con esito aziendale concordante (senza non conformità) e che quindi non determinano riduzioni di condizionalità.

12.3 Accesso agli esiti di condizionalità attraverso il SICC

Gli interessati possono esercitare il loro diritto di prendere visione e monitorare lo stato degli esiti di condizionalità, attraverso l'accesso al SIAN, consultando il Sistema Integrato di Controllo Condizionalità (SICC), secondo le seguenti modalità:

- per i beneficiari, in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso alla consultazione, attraverso il proprio fascicolo aziendale e il servizio condizionalità (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it);
- per i beneficiari che hanno conferito il mandato di rappresentanza ad un Centro di Assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

Ne consegue che l'Organismo Pagatore AGEA non dà corso alle richieste di informazioni e di accesso agli atti riferite ai documenti amministrativi sopra indicati, presentate dagli interessati in modalità diverse rispetto a quelle sopra descritte, in virtù del sistema informativo messo a disposizione degli stessi, che consente di prendere immediata visione ed estrarre copia dei documenti medesimi.

12.4 Attività del beneficiario

Per poter approfondire i motivi della riduzione di condizionalità il beneficiario può recarsi presso l'ufficio del CAA al quale ha conferito mandato di rappresentanza, che ha la possibilità, attraverso le funzioni di

consultazione del fascicolo aziendale sul sito <http://www.sian.it>, di verificare gli esiti dei controlli di condizionalità.

In esito ai controlli di condizionalità il beneficiario, nei casi di non conformità non risolti durante la fase di confronto con il tecnico incaricato del controllo, può presentare all'indirizzo PEC protocollo@pec.agea.gov.it dell'Organismo Pagatore AGEA, un'istanza di riesame corredata da ulteriore documentazione diversa da quella già fornita durante il predetto confronto.

L'istanza di riesame dovrà essere presentata nelle modalità ed entro il termine perentorio di dieci giorni indicato nella comunicazione, trasmessa nel rispetto della Legge n. 241/90 e s.m.i., pena il mancato esame.

Gli esiti della valutazione dell'eventuale riesame saranno resi noti all'interessato con la comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo.

Scaduto il termine indicato nella comunicazione, in assenza di istanza di riesame, l'esito del procedimento si considera accettato e la comunicazione costituisce provvedimento definitivo e notifica di chiusura del procedimento ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90 e s.m.i.

13. Chiusura del procedimento amministrativo

Ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. e successive modificazioni, l'Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione degli aiuti comunitari, aperto a seguito della domanda di pagamento ricevuta, cura la comunicazione dell'esito dei controlli di condizionalità non conformi, e che determinano riduzioni agli aiuti.

L'Organismo Pagatore AGEA, per i controlli di condizionalità NON conformi, comunica al beneficiario:

- il dettaglio delle BCAA e dei CGO oggetto di controllo,
- l'esito e delle percentuali di riduzioni applicate alle singole BCAA e ai singoli CGO, e l'esito aziendale di condizionalità che si quantifica in una percentuale di riduzione da applicare ai pagamenti.

Poiché questa comunicazione è successiva alle "chiusure" degli esiti tecnici (compresi i controlli svolti dai Servizi veterinari, ed eventuali controlli effettuati dagli altri Enti competenti e Organi di Polizia giudiziaria), ne consegue che il beneficiario, in questa fase, potrà presentare ricorso avverso esclusivamente il calcolo che ha determinato l'esito aziendale di condizionalità rafforzata, che è effettuato informaticamente dal SICC sulla base di quanto indicato dalle Circolari AGEA di settore.

In questi casi il ricorso deve essere supportato da documentazione che dimostri la non corretta determinazione dell'esito aziendale di condizionalità.

Il pagamento degli aiuti richiesti, senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni, vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

14. Recepimento della normativa da parte delle Regioni

Le seguenti Regioni per l'anno 2024 hanno emanato le seguenti delibere regionali:

- Regione Basilicata: Deliberazione 09 maggio 2024, n.362: Addendum alla D.G.R. n 415/2023 - Disposizioni applicative del regime di condizionalità rafforzata in Basilicata ai sensi del REG. (UE) N. 2021/2115 e del D.M. N. 147385/2023.
- Regione Puglia: Deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2024, n. 1177. Modifica della D.G.R. 8 agosto 2023, n. 1179.
- Regione Valle D'Aosta: Deliberazione della Giunta Regionale 23 Settembre 2024, n. 1150 contenente modifiche alla DGR 814/2023.
- Regione Lazio: Deliberazione della Giunta Regionale 4 luglio 2024, n. 489.

Per l'anno 2024, ai fini del rispetto delle norme di condizionalità rafforzata, si applicano, in deroga o integrazione del D.M_ 147385 del9/3/2023 e s.m.i., le specificità previste dalle delibere regionali sopra richiamate, ognuna nel rispettivo territorio regionale di competenza.

Ulteriori delibere regionali di recepimento emanate successivamente alle presenti istruzioni operative saranno opportunamente recepite da AGEA OP con apposita emanazione di un addendum alle istruzioni stesse.

Per quanto riguarda le Regioni che non hanno emanato la delibera di recepimento della condizionalità rafforzata nel 2024, nei rispettivi territori di competenza, continuano a trovare applicazione le delibere regionali emanate nell'anno 2023.

15. Altre cause di infrazioni ai requisiti di Condizionalità rafforzata

Per quanto riguarda i controlli degli impegni di condizionalità rafforzata prescritti dai provvedimenti normativi regionali, ai sensi all'articolo 5 comma 1 del DM 147385/2023, nei casi in cui per la natura stessa dell'impegno siano presenti particolari vincoli temporali, ambientali e territoriali, detti controlli verranno acquisiti dalle Autorità competenti, dagli Enti competenti regionali e dagli Organi di Polizia giudiziaria e valutati ai fini del rispetto della condizionalità rafforzata.

16. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

<p>Finalità del trattamento</p>	<p>I dati personali, che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l’inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell’Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi; b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente; e. gestione delle credenziali per assicurare l’accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l’utilizzo di posta elettronica.
<p>Modalità del trattamento</p>	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p>
<p>Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali</p>	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p> <p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell’esercizio finanziario dell’anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p>

	<p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell’Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
Natura del conferimento dei dati personali trattati	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 del GDPR (“sensibili”) nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all’art. 10 del GDPR (“giudiziari”).</p>
Titolarità del trattamento	<p>Titolare del trattamento è l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell’Agenzia pro-tempore.</p> <p>La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.</p> <p>Il sito web istituzionale dell’Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.agea.gov.it.</p>
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)	<p>AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell’Ufficio Servizi Finanziari pro-tempore, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: privacy@agea.gov.it.</p>
Responsabili del trattamento	<p>I “Titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”. Presso la sede dell’AGEA è disponibile l’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.l..</p>
Diritti dell’interessato	<p>Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:</p> <ol style="list-style-type: none"> chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando : Rif .Privacy; proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it. <p>Si informa che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l’Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La</p>

	revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.
--	--

Al fine di assicurarne la massima diffusione, le presenti Istruzioni operative verranno pubblicate nel sito web dell'Agea all'indirizzo:

<https://www.agea.gov.it/portale-agea/>

nonché sul portale SIAN all'indirizzo:

<https://www.sian.it/portale/>

Le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo sono comunque pregate di voler dare la massima diffusione al presente documento presso gli agricoltori, le Associazioni e le Organizzazioni professionali.

Il Direttore
Pier Paolo Fraddosio